

PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA'

APPROVATO IL 16 GIUGNO 2008

Modificato nelle sedute del Consiglio Direttivo del 7 aprile 2014, del 3 novembre 2014 e del 30 gennaio 2017

Articolo 1

Le disposizioni seguenti - in linea con quanto previsto dal Regolamento per la valutazione delle incompatibilità, approvato con Decreto emesso dal Direttore Generale della Giustizia Civile in data 18 luglio 2003, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26 luglio 2003 - concernono il procedimento per l'esame delle situazioni e cause di incompatibilità con l'esercizio della professione degli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L. 7.8.1990, n. 241.

Articolo 2

La ricezione della notizia di una potenziale condizione di incompatibilità (qui di seguito notizia) può avvenire mediante:

- a) comunicazione di qualsiasi iscritto o di qualunque persona fisica o giuridica, nessuna esclusa (qui di seguito esponente);
- b) comunicazione del pubblico ministero o altra autorità giudiziaria nonché di altro organo della pubblica amministrazione (qui di seguito esponente);
- c) mezzi di comunicazione di massa, quali, ad esempio, giornali, televisioni, internet;
- d) attività di vigilanza esperita direttamente dal Consiglio dell'Ordine o da Commissioni dell'Ordine nell'ambito delle loro funzioni istituzionali;
- d) comunicazioni delle Casse di Previdenza dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti;
- e) richiesta del professionista iscritto.

Articolo 3

La notizia deve essere riferibile esclusivamente a professionisti iscritti all'Albo al momento della ricezione della notizia da parte dell'Ordine o rilevante in base alle disposizioni seguenti.

Il procedimento previsto negli articoli seguenti non è esperibile nei confronti di professionisti:

- a) iscritti all'Albo dell'Ordine in precedenza ma non più iscritti al momento della ricezione;
- b) che già dalla notizia risultino aver rimosso la causa di incompatibilità e/o quest'ultima non risulti più rilevante ai sensi del D.Lgs 139/2005 o delle disposizioni seguenti.

Articolo 4

La Segreteria dell'Ordine, non appena a conoscenza di una notizia, la trasmette alla Segreteria dell'Albo.

In ogni caso la Segreteria provvede a protocollare la notizia ricevuta o comunicata dal Consiglio secondo il protocollo ordinario.

Articolo 5

Qualora la notizia sia ricevuta da un Consigliere o in Consiglio, la Segreteria dell'Ordine trasmette lo stralcio del verbale alla Segreteria dell'Albo, per le determinazioni di competenza.

Articolo 6

La valutazione dei casi di incompatibilità è demandata in fase preistruttoria alla Commissione Albo. Il responsabile del procedimento è il Presidente della Commissione Albo.

Il responsabile funge anche da relatore; in qualunque caso di assenza o impedimento del responsabile del procedimento il Presidente dell'Ordine provvede con ampia autonomia alla nomina temporanea di altro Consigliere, e comunque può fungere egli stesso quale responsabile del procedimento.

Articolo 7

La Commissione Albo, nella fase preistruttoria, avrà il compito di verificare la notizia.

La valutazione preliminare della notizia deve essere effettuata con i seguenti obiettivi:

- a) se la notizia è anonima o priva di sottoscrizione, salvo i casi di procedibilità d'ufficio: il responsabile del procedimento propone al Consiglio l'archiviazione d'ufficio del documento;
- b) se la notizia è assolutamente infondata o relativa ai casi di cui al comma 2, dell'art. 3, o concernente fatti non attinenti le norme e gli obblighi dettati dal D.Lgs 139/2005, ovvero delibere del Consiglio Nazionale o dell'Ordine: il responsabile propone al Consiglio l'archiviazione in fase preistruttoria;
- c) se la notizia è circostanziata: il responsabile avvia la procedura di cui al successivo art. 8.

Articolo 8

Qualora la notizia sia circostanziata, ai sensi del precedente art. 7, il responsabile, procede:

- a richiedere i certificati opportuni per il caso;
- a verificare l'iscrizione del professionista in albi, registri o presso enti rilevanti per l'esame della notizia.

Inoltre dovrà comunicare al professionista, mediante PEC o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuta ricezione della notizia, con invito a prendere visione del fascicolo e depositare eventuali memorie difensive.

Tali azioni sono espletate senza obbligo di informare il Consiglio.

Articolo 9

All'atto dell'accesso al fascicolo da parte del professionista deve essere redatta un'apposita dichiarazione scritta di presa visione.

Articolo 10

Decorsi almeno 15 giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 8, ovvero, a seguito della presa visione del fascicolo da parte del professionista, il responsabile del procedimento provvede a predisporre la comunicazione di convocazione preliminare, con indicazione della data della stessa e della facoltà di depositare, sino a 3 giorni prima di tale data, eventuali memorie difensive.

Articolo 11

L'eventuale convocazione dell'esponente (non obbligatoria) o di testimoni, deve avvenire in sessione separata rispetto al professionista, anche se nello stesso giorno.

Articolo 12

Il professionista può comunque depositare documenti e memorie contestualmente all'audizione.

In sede di audizione, la Commissione Albo deve essere composta almeno dal suo Presidente, o da un componente da questi delegato, e da due dei suoi membri.

Articolo 13

Il responsabile del procedimento, unitamente alla Commissione Delegata, una volta sentiti l'interessato ed eventualmente l'esponente, nonché eventuali testimoni, provvedono a formulare una proposta al Consiglio dell'Ordine che contiene, sulla base di un motivato verbale scritto e firmato dal Presidente della Commissione Albo, le indicazioni per l'archiviazione o l'apertura del procedimento.

La Commissione può provvedere analogamente nel caso in cui il professionista, pur se regolarmente informato dell'audizione preliminare, non si sia presentato alla stessa.

Articolo 14

Il verbale della Commissione è trasmesso al Segretario dell'Ordine.

Quest'ultimo provvede a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio convocato successivamente.

Articolo 15

Il Consiglio dell'Ordine:

- a) verifica la propria competenza;
- b) verifica che la potenziale causa di incompatibilità sussisteva al momento di ricezione della notizia.

Esaminati gli atti e i documenti, il Consiglio dell'Ordine con motivato parere, delibera:

- 1. l'archiviazione in preistruttoria: In tal caso, il Consiglio assume la relativa delibera e comunica al professionista e all'esponente la sola parte dispositiva;
- 2. l'apertura del procedimento, con conferma e/o nomina del relatore responsabile del procedimento e convocazione formale del professionista innanzi al Consiglio dell'Ordine.

Articolo 16

In caso di apertura di procedimento, la delibera deve essere immediatamente comunicata al professionista interessato mediante PEC o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento, ed al Pubblico Ministero del circondario ove l'interessato ha la residenza e il domicilio professionale.

Tale comunicazione deve contenere: le generalità del professionista, la menzione circostanziata degli addebiti, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della comparizione dinanzi il Consiglio dell'Ordine, oltre all'avvertimento che il professionista potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, si procederà in sua assenza; il termine entro il quale possono essere depositate memorie e indicati testimoni.

Tra la data della comunicazione e la data prevista per la convocazione devono intercorrere almeno dieci giorni.

Articolo 17

Il Consiglio dell'Ordine è libero di ammettere i testimoni indicati dal responsabile del procedimento o dal professionista o dall'esponente a norma degli artt. 244 e ss. c.p.c., rispettando, ove possibile, il principio di collegialità e quello del contraddittorio.

Articolo 18

Una volta sentito il professionista ed eventuali testimoni, il Consiglio dell'Ordine, delibera in merito al procedimento, possibilmente nella stessa seduta o nella prima seduta successiva.

Qualora la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno è possibile rinviare ad una successiva seduta per l'approfondimento.

In tal caso la delibera non deve essere notificata né al professionista interessato né a testimoni o esponenti.

Nel periodo intercorrente tra la prima delibera di discussione e quella successiva di approfondimento, il Consiglio dell'Ordine, può richiedere la produzione di ulteriori documenti o memorie e determinarne il termine di deposito nonché sentire il professionista o testimoni.

Articolo 19

Il Consiglio dell'Ordine delibera in merito al procedimento a maggioranza dei consiglieri presenti. La delibera può consistere:

- 1. nell'archiviazione del procedimento;
- 2. nella cancellazione del professionista dall'Albo.

Nel caso di delibera di archiviazione per insussistenza o inesistenza della causa di incompatibilità, il Consiglio dell'Ordine, supportato dai necessari e validi motivi indicati in delibera, dichiara che l'attività o la qualità oggetto della notizia è inesistente o è compatibile con l'esercizio della professione.

Nel caso di archiviazione per intervenuta rimozione della causa successiva al momento di ricezione della notizia, il Consiglio dell'Ordine deve in ogni caso accertare l'esistenza e la sussistenza della causa di incompatibilità con l'esercizio della professione dal momento di ricezione della notizia stessa sino alla data di rimozione della causa di incompatibilità. Nel caso di cancellazione, il Consiglio dell'Ordine, supportato dai necessari e validi motivi indicati in delibera, dichiara che l'attività o la qualità oggetto della notizia è di fatto esistente ed è incompatibile con l'esercizio della professione e cancella il professionista dall'Albo.

Articolo 20

Il procedimento in fase preistruttoria deve essere contenuto possibilmente nel limite dei 90 giorni dalla data della ricezione della notizia mentre in fase istruttoria deve, possibilmente, essere contenuto entro il termine di 120 giorni.

L'eventuale superamento di tale termine non potrà costituire, in ogni caso, causa di invalidità del procedimento.

Articolo 21

Tutte le comunicazioni e notificazioni sono effettuate con pec o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento ed eventualmente anticipata via fax o e-mail o telefono.



In caso di particolari circostanze, si può disporre la notifica tramite l'Ufficiale Giudiziario.

Articolo 22

Le delibere di apertura del procedimento, in fase istruttoria, devono essere notificate, a cura del Consiglio dell'Ordine:

- al professionista;
- al Pubblico Ministero del Circondario ove ha la residenza e il domicilio professionale l'interessato.

Articolo 23

Le delibere di archiviazione, ai sensi del precedente art. 19, comma 3, nella sola parte dispositiva (inesistenza, compatibilità), devono essere notificate:

- al professionista;
- all'eventuale esponente;
- al Pubblico Ministero del Circondario ove ha la residenza e il domicilio professionale il professionista.

Le delibere di archiviazione, ai sensi del precedente art. 19, comma 4, devono essere notificate nella sola parte dispositiva:

- al professionista;
- al Pubblico Ministero del Circondario ove ha la residenza e il domicilio professionale l'interessato;
- alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza ove il professionista è iscritto;
- al Consiglio di Disciplina Territoriale.

Articolo 24

Le delibere di cancellazione devono essere notificate:

- al professionista;
- al Pubblico Ministero del Circondario ove ha la residenza e il domicilio professionale il professionista:
- al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello;
- al Ministero di Giustizia;
- a tutti gli Uffici Giudiziari;
- al Consiglio Nazionale con invito alla divulgazione a tutti gli Ordini locali.
- alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza ove il professionista è iscritto.

Articolo 25

Tutte le deliberazioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 24 devono essere notificate entro il termine di 30 giorni dalla delibera stessa.

Si può notificare il solo dispositivo della deliberazione, oppure un estratto del verbale della riunione di Consiglio durante la quale è stato assunto il provvedimento contenente il solo dispositivo.

Articolo 26

È possibile dare notizie a terzi di cancellazioni per incompatibilità per il carattere pubblicistico dei provvedimenti secondo le norme sul diritto d'accesso.

Articolo 27

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 51 e ss. c.p.c., in merito all'astensione e alla ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine nonché l'art. 51 del D.Lgs 139/2005.

Sulla ricusazione decide il Consiglio dell'Ordine, esclusi i componenti ricusati.

Articolo 28

In caso di archiviazione per rimozione della causa di incompatibilità successiva al ricevimento della notizia da parte dell'Ordine, oppure per rimozione della causa di incompatibilità stessa in data anteriore al momento del ricevimento della notizia, ma successiva al quinto anno precedente alla data di ricevimento della notizia, il Consiglio dell'Ordine trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina Territoriale, per le determinazioni di competenza.

Articolo 29

Contro le delibere del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale, a norma dell'art. 55 del D.Lgs 139/2005, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della notificazione al professionista di cui al precedente art. 25.

Articolo 30

La cancellazione dell'Albo non comporta l'automatica iscrizione del già iscritto nell'Elenco Speciale, poiché quest'ultima è disposta a richiesta dell'interessato.